REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2001 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2001

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, di detto regolamento, riveduto all'occorrenza in conformità del suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/ 82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 (4), dispone che tale ammontare, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, sia fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la
- Per la campagna di commercializzazione 2000/01 l'im-(2)porto massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello

zucchero bianco. Per quanto riguarda lo zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per detta campagna risulta limitato al 20,7308 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. In conseguenza di tale differenza occorre fissare, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, nella misura del 60 % della detta differenza.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammontare di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato per la campagna di commercializzazione 2000/01 a 8,27 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (²) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28. (³) GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17. (⁴) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.